

COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

Referto 2016

SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ART.1 COMMA 14 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 5 APRILE 2013..

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*”, convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

Il citato D.L. 174/ 2012 ha demandato agli enti locali la disciplina del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, specificando che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che “in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Il Comune di Foza (VI) , in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte dei Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Il D.L. 174/ 2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che “in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1*

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

Questo Comune (dimensione demografica: n. 695 abitanti al 31.12.2015) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4;I**

Il Consiglio Comunale di Foza con provvedimento n. 5 del 1° febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 12 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

L'art. 5 del citato regolamento comunale, in conformità a quanto disposto dal D.L. 174/2012, disciplina le modalità di controllo successivo :

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate in misura pari al 100 per cento per ciascun Servizio.

3. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
- o correttezza e regolarità delle procedure;*
- o correttezza formale nella redazione dell'atto.*

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con apposite circolari si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che il Comune su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012, n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune di Foza è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina.

L'aggiornamento 2014 del Piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2014 e per il 2015 con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26 gennaio 2015 ;

Con la citata deliberazione di Giunta n. 3/2015 si è disposto altresì :

a) l'avvio di un programma di introduzione della informatizzazione del flusso dei dati per alimentare la sezione Amministrazione Trasparente

b) l'avvio di un programma di assunzioni a tempo determinato mediante procedure selettive pubbliche

-la conferma del Programma triennale della trasparenza approvato con deliberazioni di Giunta Comunale deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 25.03.2013 dando atto che nel sito informatico di questo Comune vanno pubblicate tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che le modalità di pubblicazione devono rispettare la struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013.

-l'incarico al Responsabile dell'Ufficio Affari generali per l'organizzazione del sito web istituzionale sulla base delle linee guida di cui all'allegato al citato D.Lgs. 33/2013 e per l'inserimento delle informazioni di competenze di ciascun Ufficio o Responsabile del Servizio

-l'incarico ai Responsabili del Servizio del compito di fornire tempestivamente all'Ufficio Ced le informazioni ed i provvedimenti di propria competenza la cui pubblicazione è prevista dal D.Lgs. 33/2013 e che potrebbero essere oggetto di accesso civico 'ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33/2013.

- la specificazione che in applicazione di quanto stabilito dalle Linee guida approvate con deliberazione 50 /2013 in data 04.07.2013 della CIVIT gli obiettivi della performance di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24 gennaio 2013 sono integrati con gli obblighi discendenti dalla esecuzione del piano triennale della trasparenza 2014-2016

Per il 2016 l'aggiornamento annuale del Piano di prevenzione di cui alla Legge n. 190.2016 segue i provvedimenti del Governo e dell'ANAC emessi in materia:

- 1) La determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione in attesa del nuovo Piano nazionale aveva fornito indicazioni per gli aggiornamenti ai vigenti piani comunali da effettuarsi entro il 31.01.2016 .

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2016 si è provveduto all'aggiornamento 2016 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) con la:

A) introduzione all'art. 1 del PTCP della analisi del contesto interno ed esterno :

CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Foza conta n. 695 abitanti alla fine del 2015 è ente locale situato nella zona nord est della Provincia di Vicenza.

La cultura del lavoro e della efficienza in azienda è caratteristica delle maestranze della zona non particolarmente attratte, almeno nel passato, dall'impiego pubblico a favore di un impiego privato spesso meglio retribuito e con più ampi margini di avanzamento nella scala gerarchica aziendale.

Le caratteristiche del lavoratore presso azienda privata si riflettono in quanto a cultura del lavoro e senso di appartenenza anche ai lavoratori della PA. Non solo, in questa zona del Paese anche il sistema di governance proprio delle aziende piccole e medio piccole e in cui proprietà e dirigenza spessissimo si sovrappongono, tende ad essere preso a riferimento all'interno degli enti locali.

Infatti la compagine politico amministrativa è spesso composta da rappresentanti provenienti dal mondo delle aziende artigianali ed industriale e inoltre il comune modo di sentire del cittadino residente nell'ente locale di tipo medio piccolo porta lo stesso cittadino a rivolgersi al rappresentante politico amministrativo per problematiche di competenza della struttura burocratica.

Questo stato di cose se da un lato consente di importare nell'ente locale la cultura del lavoro e il senso di appartenenza, in qualche caso rende più difficoltosa la messa in pratica attuazione delle norme sulla distinzione tra atti di amministrazione di competenza degli organi di governo e atti di gestione di competenza della struttura burocratica, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

CONTESTO INTERNO

Le caratteristiche del contesto esterno si ripercuotono all'interno dell'ente locale dove, in assenza di dirigenza di ruolo a tempo indeterminato, gli atti di gestione sono attribuiti a tempo determinato ai cd. Responsabili del servizio" di nominata sindacale di cui all'art. D. Lgs n. 267/2000 scelti tra istruttori direttivi e non in servizio presso l'ente locale o altro ente convenzionato.

Questa situazione unitamente al trasferimento nell'ente locale del sistema di governance proprio dell'azienda medio piccola ha come effetto che in qualche caso il responsabile del servizio si attivi negli atti di gestione solo come riflesso all'attivarsi dell'organo politico - amministrativo senza acquisire una propria autonomia funzionale nella gestione del servizio affidato alla sua competenza.

b) la integrazione dell'articolo 2 del PTCP con l'inserimento delle nuove aree di rischio previste dalla determinazione Anac n. 12/2015 :

aree " generali "

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso

aree " specifiche ":

- smaltimento dei rifiuti

- pianificazione urbanistica.

c) l'introduzione del l'articolo 2 bis al PTCP con la valutazione del rischio per le aree di cui all'art. 2 del vigente PTPC:

e la considerazione finale che in considerazione del contesto esterno ed interno la misura più efficace per un comune di dimensioni medio piccole come quello di Cassola è rappresentata dai controlli preventivi e successivi a cui si aggiungono, quasi complemento, le altre misure previste dal PTCP (formazione , tutela dipendente che segnale illeciti, rotazione ...) compreso il collegamento con la performance.

L'art. 4 del PTPC individua i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e domanda in particolare al Responsabile del servizio prevenzione la verifica periodica la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle aree di attività a rischio di cui all'art. 2) del piano specificando che in ogni caso il controllo avviene con le modalità e la tempistica previsti nel controllo di regolarità amministrativa successivo di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2013.

Pertanto il controllo di cui al D.l. 174/ 2012 rappresenta una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 che il Comune ha posto in essere assieme alle altre previste nel Piano (formazione – trasparenza – tutela del dipendente che segnala illeciti – rotazione dei dirigenti)

Nel corso del 2016 il Segretario comunale ha redatto n. 9 verbali di controllo successivo sulle determinazioni () con le seguenti risultanze :

VERBALE N. 1/2016 di controllo successivo prot.n.979 dell'11.03.2016 , redatto avendo acquisito la nota in data 12.02.2016 prot. 593 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le **35 determinazioni** rese esecutive dall'inizio dell'anno.

Nessun rilievo

VERBALE N. 2/2016 di controllo successivo prot.n. 1277 del 04.04.2016, redatto avendo acquisito la nota in data 11.03.2016 prot. 980 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le **21 determinazioni** rese esecutive dall'inizio dell'anno.

Nessun rilievo

VERBALE N. 3/2016 di controllo successivo prot.n. 2154 dell'13.06.2016 , redatto avendo acquisito la nota in data 20.05.2016 prot. 1873 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le **44 determinazioni** rese esecutive dall'11.03.2016.

Nessun rilievo

VERBALE N. 4/2016 di controllo successivo prot.n.2529 dell'11.07.2016 , redatto avendo acquisito la nota in data 20.06.2016 prot. 2251 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le **9 determinazioni** rese esecutive dal 20.05.2016

Nessun rilievo

VERBALE N. 5/2016 di controllo successivo prot.n.2757 del 25.07.2016, redatto avendo acquisito la nota in data 11.07.2016 prot. 2530 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le **12 determinazioni** rese esecutive dall'inizio dell'anno.

Nessun rilievo

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO (Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato "**Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**"

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema *hardware e software*).

L'A.N.A.C. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

".. la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 80 del 28.12.2015, su proposta del responsabile del servizio di prevenzione, ha deciso di attribuire a tutti i dipendenti del comune, a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere posta all'ingresso del Municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

Con la presente viene quindi trasmesso il codice personale che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al responsabile delle prevenzioni per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 .

Il dipendente avrà cura di custodire personalmente tale codice e qualora andasse smarrito potrà chiederne uno nuovo al responsabile della prevenzione .

Quando l'Anac avrà fornito il software in corso di elaborazione verrà emanata una nuova circolare esplicativa .”

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale “ La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.”

Con lettera in data 11.10.2016 indirizzata al Sindaco ed alla Giunta Comunale il Responsabile della prevenzione comunicava:

Il Piano di prevenzione - Legge N. 190/2012 vigente prevede che la Giunta Comunale adotti, ogni anno , il piano di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione.

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il sottoscritto Responsabile della prevenzione fa presente che dopo l'attività formativa di “ base svolta nel 2014 e 2015 , per il corrente anno 2016 si continuerà con un programma avente ad oggetto l'analisi più approfondita di alcuni articoli del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 e una disamina del procedimento penale affidando la formazione del personale comunale ad un avvocato penalista in modo da consentire la analisi dei vari istituti con taglio dottrinale e pratico con riferimenti alla giurisprudenza formatasi nell'applicazione di quella parte del codice che verte sui delitti contro la P.A.

Si fa altresì presente della necessità di consentire ai Responsabili del Servizio formalmente incaricati con decreto del Sindaco di fruire del programma di formazione approvato dalla Giunta del Comune di Cassola e che sarà tenuto dall'avv. Rosario Tuccio dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa nei mesi di ottobre e novembre.

Di seguito il programma dell'attività di formazione

CONSIDERAZIONI GENERALI IN ORDINE ALLE PENE, PRINCIPALI ED ACCESSORIE, PREVISTE DAL CODICE PENALE

COMPORAMENTI CORRUTTIVI E RISPOSTA SANZIONATORIA: PRIMA PARTE - ANALISI DEGLI ARTT. 318, 319, 319 BIS, 319 QUATER

COMPORAMENTI CORRUTTIVI E RISPOSTA SANZIONATORIA: SECONDA PARTE - ANALISI DEGLI ARTT. 320, 321, 322, 322 TER E 323 C.P.

LA LIBERTA' DEGLI INCANTI, COMPORAMENTI PATOLOGICI: ANALISI DEGLI ARTT. 353 E 353 BIS C.P. // IL DIRITTO-DOVERE DI RIMOSTRANZA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2013.

**Il segretario generale
dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone**